



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 250.000, emessi il 16.2. 1987 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i suddetti titoli ad aprile 2018, per un importo inferiore a quanto spettante.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Chiede pertanto l'importo complessivo di € 2.535,04 al lordo dell'imposta di bollo, corrispondente ad € 2.218,16, al netto dell'imposta di bollo.

L'intermediario evidenzia che la ricorrente, la quale contesta il rendimento dei buoni n.***.945 e n.***.946, ha versato in atti solo copia di quest'ultimo buono.

Quanto alla copia dell'altro titolo versato in atti, il bfp n.***.278, fa presente che esso è stato emesso sul modulo cartaceo corrispondente alla serie di appartenenza, senza che vi fosse, pertanto, necessità di apporre timbri correttivi.

Ciò detto, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del titolo, avvenuta nel 1987, e dunque non rientrante nell'ambito di competenza temporale di codesto Arbitro.

Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto i buoni postali fruttiferi costituiscono prodotti finanziari di raccolta del risparmio



postale, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., la quale ha ribadito che la misura dei tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU.

Nelle repliche la ricorrente allega copia del bfp n. ***.945, non allegato al ricorso per mero errore materiale.

Peraltro evidenzia che si tratta di un documento di cui l'intermediario è già in possesso.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente chiede: *"per 64 bimestri trascorsi risulta la somma vantata di €2.535.04 al lordo dell'imposta di bollo (€ 2.218,16 al netto dell'imposta di bollo)"*.

L'intermediario chiede:

in via preliminare

- di dichiarare il ricorso inammissibile, in considerazione l'incompetenza per materia dell'ABF;
- di dichiarare il ricorso non ricevibile perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito

- di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

**DIRITTO**

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio verte sull'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 2 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

Rilievo preliminare presentano tuttavia le eccezioni sollevate dall'intermediario, con cui si è chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Entrambe le eccezioni appaiono non meritevoli di accoglimento.

Giova innanzitutto rilevare come il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, abbia riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "banco posta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di "*connotazioni contrattuali*").

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, in precedenti in termini rispetto alla controversia in esame, non la data di sottoscrizione del titolo deve rilevare, *quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati*" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/13).

Venendo al merito del ricorso, mette intanto conto osservare come uno dei due titoli (il BFP n. ***945) risulti allegato in copia solo nelle repliche. Vero è, però che le disposizioni ABF del 2.11.2016, applicabili *ratione temporis*, non prevedono termini perentori al riguardo e che inoltre il BFP di che trattasi, che la ricorrente dichiara di aver riscosso, risulta comunque indicato tra gli allegati al reclamo.

Tanto premesso, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Come noto, l'art. 5 del Decreto Ministeriale 13/06/1986 dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"

L'intermediario ha, nella specie, utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Ritiene il Collegio, con l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro e l'avallo del Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. di Coord., 6142/20) che, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, debba propendersi per la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI